



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECISIONE DI NON LUOGO A PROCEDERE

PROCEDIMENTO F.I.G. N.39s/2017

A CARICO DEL MINORE VALLI CARLO ALBERTO

Premesso che

- A) A seguito dell'invio, in data 4 agosto 2017, di rapporto informativo da parte del Segretario Sportivo e Arbitro signor Davide Iurillo nella Gara giovanile svoltasi al Circolo "Golf Continental Verbania" in data 2 agosto 2017, in relazione a quanto avvenuto in occasione della suddetta gara, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Valli Carlo Alberto (tessera federale n. 171037 iscritto al "Golf Club Des Iles Borromees"), così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia, consultabile sul sito della Federazione Italiana Golf (www.federqolf.it).
- B) In data 4 agosto 2017, l'Ufficio di Segreteria degli Organi di Giustizia presso la Federazione Italiana Golf inoltrava il rapporto informativo di cui sopra al sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori (con competenza territoriale per Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige).

CONSIDERATO CHE

- 1) Nel citato rapporto informativo il signor Davide Iurillo riferiva che, al termine della gara, si era presentato nel suo ufficio il minore Carlo Alberto Valli per segnalare che il suo risultato, così come visualizzato, non era corretto;

- 2) Veniva quindi effettuato un controllo incrociato tra gli scores del minore Valli e quello del suo marcatore Edoardo Tadini; da tale controllo emergeva che, in effetti, sullo score del Valli i risultati delle buche 13, 14 e 15 erano errati, ma nella colonna "marker" dello score del Tadini erano stati segnati i punteggi corretti;
- 3) Carlo Alberto Valli rilevava come, durante il controllo degli scores nella recording area, il suo marcatore Edoardo Tadini fosse molto distratto probabilmente a causa del suo cattivo gioco;
- 4) Il signor Davide Iurillo, considerato anche l'atteggiamento del minore Valli, dispiaciuto e molto arrabbiato con se stesso per non avere ricontrollato con la dovuta attenzione il proprio score, riteneva che il marcatore Tadini, nella più totale assenza di attenzione, aveva invertito il punteggio della buca n. 13 con quello della buca n. 14 e marcato un colpo in più alla buca n. 15;
- 5) Il signor Iurillo, vista l'amarezza di Carlo Alberto Valli per quanto accaduto, lo esortava a controllare sempre il proprio score, ma rilevava come l'aver denunciato il fatto potesse considerarsi un gesto sportivo e signorile;

Tutto ciò premesso e considerato

Il sottoscritto Giudice Sportivo, tenuto conto di quanto rilevato dal signor Davide Iurillo, persona che, in quanto Arbitro Nazionale, gode di fede privilegiata, tenuto altresì conto degli scores in atti, ritiene non ravvisabile alcun dolo a carico del giocatore Carlo Alberto Valli, che non ha controllato con la dovuta attenzione il suo score ma che ha segnalato

spontaneamente quanto accaduto e conseguentemente ritiene infondata un'accusa di illecito sportivo a carico del medesimo.-

Pertanto, il sottoscritto Giudice Sportivo, visto il potere concesso ai sensi dell'art. 44, comma 1 del Regolamento di Giustizia entrato in vigore il 18 luglio 2017 (di pronunciarsi "senza necessità di tenere udienza"), emette la presente

DECISIONE

DI NON LUOGO A PROCEDERE

con riferimento ai fatti di cui al procedimento n. 39s/2017.-

Si comunichi ai sensi del Regolamento di Giustizia.

Bergamo, 18 ottobre 2017.-

Il Giudice Sportivo per I Minori

Avv. Paola Bianchi Cassina